

CONTRATTO DI APPALTO

CUP: H63C22000650001

WBS: HPNR0004

CIG: B71C022343

REP. 734 del 22/10/2025

OGGETTO: Gara aperta sottosoglia, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n. 36/2023, in modalità telematica da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo relativamente ai lavori di **"Trasformazione dell'attuale Clean Room situata al III livello (piano 0 P.O. Pausilipon) in un'officina farmaceutica di classe B da dedicare alla produzione di farmaci ATMP secondo normativa AIFA e GMP"**.

Importo complessivo dei lavori, ai sensi dell'art.14, co8 del D.Lgs. 36/2023, € 972.926,31, di cui € 46.810,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Progetto "Hub Life Science-Terapia Avanzata PNC-E3-2022-23683269 - PNC-HLS-TA", finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC) Ecosistema Innovativo della Salute" - Codice univoco investimento: PNC-E.3.

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, in persona del Dott. Rodolfo Conenna, Direttore Generale, nato a Piedimonte d'Alife (CE), l'08/01/1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'A.O.R.N. alla Via Teresa Ravaschieri, 8 CAP 80122, C.F. e Partita I.V.A. 06854100630, autorizzato alla stipulazione del presente atto, che nel contesto dello stesso verrà chiamata per brevità anche "A.O.R.N.";

E

CO.I.F.A S.r.l. avente sede legale in via Provinciale delle Breccie n.49 presso Napoli cap 80147, iscritta al registro delle imprese di Napoli, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09533961216, in persona del suo Rappresentante Legale e Amministratore dell'impresa Ettore Memoli nato a Napoli il 13/04/1993 CF.: MMLTTR93D13F839P;

PREMESSO CHE

- con atto deliberativo n. 369 del 30/05/2025 quest'AORN ha indetto una procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Trasformazione dell'attuale Clean Room situata al III livello (piano 0 P.O. Pausilipon) in un'officina farmaceutica di classe B da dedicare alla produzione di farmaci ATMP secondo normativa AIFA e GMP";
- il Codice identificativo della gara (CIG) è: B71C022343;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: H63C22000650001;
- con atto deliberativo n. 605 del 21/08/2025 la già menzionata gara è stata definitivamente aggiudicata alla ditta COIFA S.r.l., per un importo di € 742.996,30 di cui € 46.810,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

- La società CO.I.FA. Srl ha costituito cauzione definitiva Polizza n. 2205776 per un importo di € 52.913,62 a mezzo di garanzia fidejussoria definitiva ex art.117, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 emessa in data 09/09/2025 da Revo Insurance S.p.a., il cui importo è ridotto ai sensi dell'art. 106, co. 8 Dlgs. 36/2023 per i seguenti requisiti:
 - Dimensione aziendale che secondo i dati consultabili presso il registro delle imprese rientra nella classificazione di microimprese, piccole e medie imprese ai sensi della racc. 2003/361/CE e del relativo allegato, consentendo una riduzione del 50%;
 - Possesso di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente, consentendo una ulteriore riduzione del 10%.
- L'Impresa ha stipulato, altresì, una polizza assicurativa (CAR/RCT) per danni di esecuzione, per responsabilità civile terza e garanzia di manutenzione verso i terzi nel rispetto di quanto stabilito dal Disciplinare, che sarà rinnovata alla data di emissione del certificato di collaudo, polizza n. 413271396 per l'importo complessivo di euro 742.996,30 rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.a in data 08/09/2025 con effetto fino al 27/01/2026 e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di collaudo;
- il presente contratto viene stipulato in seguito di Informazione Antimafia resa ai sensi di quanto contenuto nel D. Lgs. 159/2011, con il seguente protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0300016_20250723, in relazione al quale è stato rilasciato dalla Prefettura il relativo Nulla Osta in data 23/07/2025, fermo restando che qualora vengano accertate cause interdittive sopravvenute di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l'A.O.R.N. "Santobono – Pausilipon" recederà dal contratto;
- i lavori verranno espletati alle condizioni riportate nella documentazione di gara, nonché nell'offerta tecnica ed economica formulata dall'Impresa;
- l'aggiudicatario si è assunto l'obbligo di assicurare all'occupazione giovanile una quota di almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, avendo ottenuto inoltre la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni, in accordo alla prassi di riferimento UNI/PDR 125:2022 rilasciato dall'organismo certificatore GSC Global System Certification SRL in data 04/11/2024;
- con prot. 19107 del 10/09/2025 è pervenuto a questa A.O.R.N. idoneo ricorso al TAR avanzato dalla società non aggiudicataria Phamm Engineering S.r.l. attraverso il quale la stessa richiede, tra le altre, istanza di adozione di misura cautelare ante causam ex art. 56 dlgs 104/2010;
- con udienza del 24/09/2025 viene rigettata l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato, con rinvio per il merito all'udienza al giorno 19/11/2025.

Tanto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate ed elett.te dom.te, convengono quanto segue:

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegate al medesimo:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Progetto esecutivo
- 3) L'Offerta Economica e Tecnica presentata dall'Impresa in sede di gara;
- 4) Protocollo di legalità.

ART. 1

OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di "Trasformazione dell'attuale Clean Room situata al III livello (piano 0 P.O. Pausilipon) in un'officina farmaceutica di classe B da dedicare alla produzione di farmaci ATMP secondo normativa AIFA e GMP";

ART. 2

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione tecnico – amministrativa posta a base d'appalto che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 3

AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dovuto dall'A.O.R.N. "Santobono – Pausilipon" all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, a seguito di ribasso presentato pari a 16,89 % è fissato in € 696.186,03 oltre IVA e oneri per la sicurezza indiretti, diretti e da interferenza non soggetti a ribasso pari a 46.810,27. Nell'importo ribassato di € 696.186,03 sono inclusi:

- oneri per la sicurezza aziendale indicati dall'Impresa per l'importo di € 8.350,00;
- costi della manodopera per € 26.708,92;

Sono altresì presenti i seguenti Plafond:

- spese per lo smaltimento rifiuti pari ad € 657,93 che saranno erogati previa opportuna documentazione al riguardo;
- € 88.447,85 per imprevisti e accantonamenti ai sensi degli artt.60 e 120, co.1, lett.a) del D.Lgs.36/2023.

Il contratto è stipulato "a misura", pertanto, il corrispettivo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

ART. 4

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art.125, co. 1 del D.Lgs. 36/2023, sarà corrisposta l'anticipazione il cui importo è pari al 20 per cento del valore contrattuale, erogata all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti successivi all'anticipazione relativi, pertanto, ad acconti del corrispettivo, saranno effettuati tramite SAL emessi per un importo di prestazioni eseguite non inferiore a € 200.000,00, al netto del ribasso ed al lordo della ritenuta dello 0,50 per cento ex art.11, co. 6 del D.lgs. 36/2023. Nell'importo dei singoli SAL sono compresi gli oneri di sicurezza attinenti ai lavori liquidati. Il totale dei SAL non potrà superare, in corso d'opera, il 90% dell'importo dei lavori di contratto (o di quello stabilito con l'ultimo atto aggiuntivo regolarmente approvato) o, comunque, del dovuto. Il restante 10% verrà liquidato al collaudo finale dell'opera.

Il pagamento dei SAL, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 sarà effettuato, ove non intervengano contestazioni sui lavori e/o sulle relative fatture, entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di pagamento che avverrà a cura del RUP al massimo entro sette giorni dall'adozione del SAL.

Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire solo previa verifica della sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, ai sensi del combinato disposto degli artt.125, co.5 e art. 119 del D.Lgs. 36/2023, nonché previa acquisizione delle quietanze delle fatture delle imprese subappaltatrici, e dietro presentazione di fattura da redigersi in formato elettronico da trasmettere alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema Nazionale di Interscambio (SDI). La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il pagamento della rata di saldo verrà liquidato all'esito positivo del collaudo ed entro 60 giorni dall'emissione del Certificato di pagamento che avverrà a cura del RUP al massimo entro sette giorni dall'adozione del collaudo. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. **Si precisa che la stazione appaltante, in caso di partecipazione in forma associata dell'affidatario, corrisponderà i pagamenti direttamente alla capogruppo.**

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare la dicitura:

- Titolo del progetto;
- Indicazione "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU PNC – Programma Ecosistema Innovativo della Salute - Codice Unico Investimento: PNC-E.3 (Denominazione del progetto Hub Life Science-Terapia Avanzata PNC-E3-2022-23683269 - PNC-HLS-TA)";
- WBS: HPNR0004
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;

- Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
- Estremi identificativi dell'intestatario;
- Importo (con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge);
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- CUP del progetto;
- CIG della gara (ove pertinente);
- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilità).

ART. 5

REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui l'allegato II.2-bis del D.lgs 36/2023.

ART. 6

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 135 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno 25/08/2025 come da data del verbale di avvio lavori e consegna dell'area di cantiere, l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 06/01/2026.

ART. 7

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo Decreto Legislativo.

ART. 8

SUBAPPALTO

Come da documentazione di gara, ai sensi dell'art.119, co. 2 del Codice l'affidatario deve eseguire direttamente almeno il 75 per cento delle lavorazioni oggetto dell'appalto (classificate nell'unica cat. OG11 – Classe III), tenuto conto che le predette lavorazioni sono di rilevante complessità tecnica, ai sensi dell'art.104, co.11 del Codice. Per le suddette motivazioni ed anche al fine di consentire, altresì, un più intenso controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art.119, co.17 del Codice, le attività subappaltabili non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Gli eventuali contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, ai sensi dell'art.119, co.2 del Codice, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

ART. 9

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a rivalersi, essendo obbligato altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario ha stipulato le polizze assicurative di cui all'art. 11. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

ART. 10

GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti dagli atti in esso richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva di € 52.913,62 a mezzo polizza Fideiussoria n. 2205776 emessa in data 08/09/2025 dalla Revo Insurance S.p.a. con decorrenza dalla data di stipula del contratto fino al termine contrattuale.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito, nelle modalità previste dall'art. 117, co.8 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 11

POLIZZE ASSICURATIVE

L'impresa ha stipulato un'assicurazione (CAR), polizza n. 413271396 in data 08/09/2025 rilasciata da Axa Assicurazioni S.p.a., per l'importo complessivo di euro 742.996,30 €, pari all'importo del contratto, con efficacia decorrente dalla data di consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'impresa ha altresì stipulato un'apposita polizza assicurativa (RCT) per danni verso i terzi con n. 413271396 emessa da Axa Assicurazioni S.p.a., per un importo non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) con effetto dalla data di consegna dei lavori fino al termine delle prestazioni contrattuali. L'appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire i danni eccedenti il massimale.

ART. 12

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre

l'opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'AORN si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.

ART.13

AVVALIMENTO

L'impresa come da offerta tecnica dichiara di avvalersi della ditta ausiliaria F.Lli Rossetto di Rossetto Giancarlo e C. - S.N.C. fornendo regolare contratto di avvalimento nel quale si dichiara che l'impresa ausiliaria dispone di idonei requisiti e capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa nel settore oggetto del presente contratto di avvalimento, in particolare quanto previsto dal Disciplinare di Gara par 6.2) Requisiti di capacità tecnica e professionale lett. b),c),d). Si precisa quindi che l'impresa ausiliaria eseguirà direttamente le prestazioni per cui tale requisito è previsto. Agendo poi in qualità di subappaltatore nei limiti previsti dalla legge.

ART. 14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze produrrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del Dlgs n.36/2023.

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del Codice dei contratti pubblici, nonché gli artt. 1453 e ss. del Codice civile.

La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida a adempiere, che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante posta elettronica certificata, nei casi di seguito indicati:

- a) frode nell'esecuzione delle opere o negli altri casi di cui all'art. 122 del Codice dei contratti pubblici;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dei lavori, circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dell'intervento;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione delle opere impiantistiche e servizi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'intervento nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo;

- h) cessione anche parziale del contratto;
- i) non rispondenza dei materiali forniti alle specifiche di contratto offerte e convenute e alla finalità primaria dell'intervento;
- j) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- k) ogni altra causa prevista dalla Documentazione tecnico-amministrativa posta a base d'appalto.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia a mezzo pec, di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- fallimento dell'appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli art. 81 L. Fallimentare, e 124 D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., laddove non sussistano i presupposti per la prosecuzione del contratto ex art. 124, comma 4, D.Lgs. 36/2023;
- nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, e nella specie:
 - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice dei contratti pubblici;

Inoltre, si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c.: il presente contratto sarà altresì risolto immediatamente ed automaticamente, qualora successivamente alla sottoscrizione e nel corso della sua esecuzione, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, ulteriori verifiche antimafia e queste ultime abbiano dato esito positivo.

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. Al verificarsi della risoluzione l'AORN tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara.

Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte dell'Azienda.

ART. 15

RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal contratto in ogni momento, dandone preavviso di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell'articolo 123 del Codice dei Contratti e, per quanto applicabile, secondo le norme del Codice civile, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per

cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 123 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La comunicazione di recesso verrà effettuata a mezzo pec.

Qualora vengano accertati, successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o cause di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2001, l'AORN procederà al recesso dal rapporto contrattuale, fatto salvo il pagamento del valore di lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Altra causa di recesso immediato è connessa agli esiti del procedimento giudiziario descritto in premessa.

ART. 16

PENALI

Ai sensi dell'art. 50 del Legge 108/2021 in tutti i casi di ritardato adempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al contratto e, comunque, ogni qualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP/DL indicanti tempi e modi per l'espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili all'AORN, la stessa potrà applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari allo 0,6‰ (0,6 per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 20% (venti per cento) dell'ammontare contrattuale.

L'AORN si riserva di applicare le penali nei SAL, nello stato finale o al collaudo delle opere, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. È fatto salvo il maggior danno.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'AORN a causa dei ritardi attribuibili all'Impresa dei lavori da espletare.

L'applicazione delle penali sarà formalizzata a mezzo PEC che potrà essere controdedotta dall'Impresa entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento. Nelle eventuali controdeduzioni l'Impresa potrà far valere le sue ragioni in merito al disservizio o al ritardo contestato. L'AORN esaminerà le controdeduzioni eventualmente prodotte e assumerà le definitive determinazioni in merito.

ART. 17

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'impresa sarà tenuta a rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Capitolato tecnico d'appalto e ogni altro obbligo derivante da tutta la documentazione di gara complessivamente intesa.

ART. 18

DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

A tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso Napoli e dichiara che il sig. Ettore Memoli nato a Napoli il 13/04/1993 e domiciliato per la carica di amministratore unico presso Napoli in Via Provinciale delle Breccie n.49 cap 80147, rappresenterà l'appaltatore nell'esecuzione dei lavori.

ART. 19

ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni modificazione intervenuta all'interno delle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 94 del D.lgs. 36/2023.

ART. 20

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Impresa e per essa i suoi operatori devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'AORN per il proprio personale e rese ufficialmente note mediante comunicazioni scritte o circolari, compreso il Codice di Comportamento pubblicato al seguente indirizzo: <http://www2.santobonopausilipon.it/amm-trasparente/codice-di-comportamento-dellaorn-santobono-pausilipon-delibera-n-809-del-15-12-2021/>. Essi devono conformare la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, assicurando il rispetto della legge e dell'interesse pubblico. In tale specifico contesto, dovendo garantire la migliore qualità dei lavori, l'operatore deve in particolare:

- avere un comportamento irreprensibile e adeguato ad un ambiente ospedaliero dedicato ai pazienti pediatrici;
- indossare il tesserino di riconoscimento;
- svolgere lavoro nelle zone assegnate e negli orari prestabiliti: non sono ammesse variazioni dell'orario di lavoro se non preventivamente concordate;
- evitare nell'espletamento dei lavori di costituire intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del personale della Azienda;
- rispettare gli ordini di servizio;
- non introdurre o consentire l'accesso agli ambienti a persone estranee all'area di cantiere;
- uniformarsi alle direttive impartite dalle direzioni mediche di presidio.

ART. 21

DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Impresa impartirà gli ordini al proprio personale ed attiverà i dovuti controlli al fine di garantire il rispetto dell'art. 622 c.p. in ordine alla segretezza delle informazioni di cui il personale può venire a conoscenza in dipendenza della propria occupazione nonché in ordine al rispetto delle norme di tutela della privacy.

L'Azienda si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento degli operatori dell'Impresa che durante il lavoro si intrattengono con i degenti o forniscano agli stessi pareri, impressioni o notizie sull'organizzazione, su medici, su altro personale della Azienda, su trattamenti diagnostico-curativi o quant'altro rientri nella tutela disposta dalle norme richiamate al primo comma.

ART. 22

NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO EX D.LGS. 81/08

L'Appaltatore si impegna a produrre alla stazione appaltante il Piano Operativo di Sicurezza (POS) propedeutico all'inizio dei lavori e alla formale consegna degli stessi.

Il POS comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e che sarà aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto

ART. 23

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'affidatario dichiara di aver preso visione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018, e pubblicato sul sito istituzionale al seguente link: <http://www2.santobonopausilipon.it/wp-content/uploads/5BSantobono5D20Informativa20privacy20GDPR20-20Istanze20e20Comunicazioni20-20vers.201.1.pdf>

ART. 24

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 Legge 13 agosto 2010 n. 136, come sostituito dall'art. 7 comma 7 della Legge n. 217 del 17.12.2010.

Ai sensi dell'art. 7 comma 9 bis della già menzionata Legge n.217/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c

ART. 25

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- e) le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo;
- f) tutte le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto;

Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla legge e tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi

ART. 26

NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel disciplinare d'appalto, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/2023, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di lavori.

ART. 27

CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 211 e 212 del D.lgs. n. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Napoli.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 213 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 28

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il concorrente accetta espressamente le clausole in esso contenute ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della Stazione Appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.

Il presente contratto, stipulato in forma elettronica, si compone di pagine n. 12 (dodici) compresa la presente e dei seguenti documenti contrattuali che ne formano parte integrante e sostanziale, tutti sottoscritti ed accettati dall'impresa, anche se non materialmente allegati al medesimo:

1. Disciplinare di gara;
2. Capitolato tecnico;
3. Progetto esecutivo;
4. L'Offerta Economica e Tecnica presentata dall'Impresa in sede di gara;
5. Protocollo di legalità;

Letto, approvato e sottoscritto in ogni sua parte, nessuna esclusa.

CO.I.FA. Srl

Il Legale Rappresentante, Ettore Memoli

F.to Digitalmente

L'A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Digitalmente

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di voler accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere specificamente considerato quanto stabilito e contenuto con le relative clausole. Dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni elencate da tutti gli articoli presenti nel Contratto sopra delineato e precisamente gli artt.: 4) Modalità e termini di pagamento; 5) Revisione prezzi; 6) Durata – tempo utile per l'ultimazione dei lavori; 8) Subappalto; 9) Responsabilità verso terzi; 12) Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti; 13) Risoluzione del contratto; 14) Recesso dal contratto; 15) Penali; 21) Norme di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro ex



Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"
Via Teresa Ravaschieri, 8 - 80122 - Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



D.Lgs. 81/08; 23) Tracciabilità dei flussi finanziari; 24) Spese contrattuali, imposte e tasse; 27) Protocollo di legalità.

CO.I.FA. Srl
Il Legale Rappresentante, Ettore Memoli
F.to Digitalmente

L'A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Digitalmente

Dati del certificato del firmatario **RODOLFO CONENNA**

Nome, Cognome:

RODOLFO CONENNA

Numero identificativo:

2022500471236

Data di scadenza:

08/11/2025 00:00:00 UTC

Autorità di certificazione:

InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 , InfoCert S.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-07945211006 ,
IT ,

Documentazione del certificato (CPS):

<http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.36.1.1.61

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.16.6

Note di utilizzo del certificato:

Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Think Next, Trust Now

Tinexta InfoCert (<https://www.infocert.it/>) 2025 |

P.IVA 07945211006

Verifica effettuata in data 20/10/2025 11:52:15 UTC

File verificato: \\santobono.local\localcloud\Area Tecnica\CONTRATTI\2025\TECNICO\Gara Cell Factory\Documenti contrattuali e contratto\Contratto firmato da ambo le parti\Contratto Cell Factory.pdf.p7m

Esito verifica:

Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:

ETTORE MEMOLI

Tipo di firma:

CADES-B

Firma verificata:

OK (Verifica effettuata alla data: 20/10/2025 11:52:15 UTC)

Verifica di validità online:

Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 20/10/2025 11:52:15 UTC

Dati del certificato del firmatario **ETTORE MEMOLI**

Nome, Cognome:

ETTORE MEMOLI

Numero identificativo:

20255029022360

Data di scadenza:

29/05/2028 00:00:00 UTC

Autorità di certificazione:

InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 , InfoCert S.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-07945211006 ,
IT ,

Documentazione del certificato (CPS):

<http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>

Identificativo del CPS:

OID 0.4.0.194112.1.2

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.36.1.1.61

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.16.6

Note di utilizzo del certificato:

Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019